

...Very events
SINUHE THIRD

Gerda experiment
CACCIA AL NEUTRINO

Alessandra Mortelliti
"FAMOSA"

I Promessi sposi
TRA AMORE E PROVVIDENZA

Sergio Rubino
"SUD"

Lions Clubs International

'WE SERVE'

Centennial Service Challenge

The goal is serving more than 100 million people

100 Centennial Lions





Sommozzatori e lavoratori subacquei

Arriva dopo 35 anni una regolamentazione per gli addetti ai lavori

di **Manos Kouvakis**
Direttore CEDIFOP



Il settore dei lavori subacquei, in Italia, fino al 2016 è stato regolamentato, a livello legislativo, da 3 Decreti Ministeriali, del 1979, 1981 e 1982. Ma, andando a vedere il significato del termine "Decreto Ministeriale", su Wikipedia, esso viene definito come "un atto amministrativo emanato da un ministro della Repubblica Italiana nell'ambito delle materie di competenza del suo dicastero, che non ha forza di legge".

Nel mese di Aprile del 2016, è stata promulgata dal presidente della Regione Siciliana la legge regionale n. 7, "Disciplina dei contenuti formativi per l'esercizio delle attività della subacquea industriale", pubblicata sulla Gazzetta ufficiale regionale il 29 aprile successivo, della quale, nella riunione del Consiglio dei ministri n. 121 del 20 giugno 2016, è stata deliberata la non impugnativa. Essa, definisce come "Sommozzatori e lavoratori subacquei" coloro che eseguono, in immersione, attività lavorative subacquee anche in via non esclusiva o in modo non continuativo, operando in acque marittime inshore ed offshore o interne, fuori dall'ambito portuale, specificando che i titoli rilasciati al termine dei percorsi formativi sono soggetti alle procedure e modalità di registrazione e vidimazione previste a livello generale per le attività di formazione professionale ai sensi della vigente disciplina e sono riconoscibili ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 sull'intero territorio comunitario. La stessa legge si propone di regolamentare la formazione degli operatori per le attività fuori dall'ambito portuale, lasciando le attività subacquee in aree portuali agli OTS e al decreto ministeriale del 1979 che li ha creati.

La legge, stabilisce dei percorsi formativi articolati "in tre livelli di qualificazione": di **primo livello** (inshore diver) o "sommozzatore" per le attività fino ai - 30 metri, di **secondo livello** (offshore air diver) detto anche di categoria "TOP UP" per le attività fino ai - 50 metri e di terzo livello (offshore sat diver), detto anche di categoria "altofondalista" (saturazione) per le attività oltre i - 50 metri; e prevede l'iscrizione ad un repertorio telematico, gestito dalla regione Sicilia, secondo numerazione progressiva individuale e il rilascio all'iscritto di una **card nominativa** corredata dei dati integrali di iscrizione, valida per le attività svolte in ambito inshore, offshore o nelle acque interne, livelli di addestramento nettamente superiori a quelli previsti per coloro che sono iscritti al registro sommozzatori gestito dalle capitanerie di Porto, come OTS, di cui al decreto ministeriale del 13 gennaio 1979.

Così, mentre il decreto ministeriale del 1979, sancisce l'iscrizione al registro sommozzatori in servizio locale solo agli operatori che prestano servizio all'interno dei porti, senza un preciso limite di profondità, essendo quest'ultima, nella maggioranza dei casi, circoscritta a pochi metri, l'iscrizione al repertorio telematico della Regione Siciliana, rappresenta il requisito minimo per la corretta applicazione del decreto legislativo n. 81 del 2008, recante il testo unico in materia di sicurezza sul



lavoro, perché garantisce ai lavoratori un idoneo livello di esperienza volto alla tutela sia del datore di lavoro, in quanto gli garantisce un livello di competenza, affin-

ché possa operare in sicurezza, sia alle istituzioni che attualmente espongono i lavoratori del settore a gravi rischi.

Essendo la **legge 07/2016** una legge






che stabilisce esclusivamente dei percorsi formativi, validi in tutta Europa, grazie alla direttiva Europea del 2005, la regionalità della legge sta esclusivamente nella gestione, tramite l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia, del repertorio telematico per il rilascio della card del commercial diver italiano, in base al livello di profondità abilitato dai percorsi formativi, stabiliti dall'articolo 3.2 della legge, a tutti coloro che hanno realizzato dei percorsi formativi, sia in Sicilia che fuori, purché siano in regola con quanto stabilito dall'articolo 3.2 della legge stessa, che stabilisce che i percorsi formativi, validi

per l'iscrizione al repertorio telematico " ... devono essere conformi nei contenuti agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall'**International Diving Schools Association (IDSA)**..." e continua così "...ai controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute, sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di **International Marine Contractors Association (IMCA)**...", cioè stabilisce il numero delle immersioni e le attività in acqua che devono essere eseguite durante i percorsi

si formativi per avere diritto all'iscrizione al repertorio telematico, regole valide per la prima volta in Italia per tutte le attività svolte, dai lavoratori subacquei, fuori dall'ambito portuale che resta riservato agli OTS.

Così, tale iscrizione diventa obbligatoria per il rispetto del decreto legislativo n. 81 del 2008, per tutti gli operatori delle aziende che operano fuori dai porti in Italia, come per esempio aziende iscritte nella categoria merceologica "acquacoltura" in acqua di mare, salmastra o lagunare, piccole o grandi imprese di lavori subacquei, ma anche negli impianti offshore, operanti fuori dall'area portuale.

In Italia, la legge regionale è prevista dall'art. 117 della Costituzione ed ha la stessa posizione nella gerarchia delle fonti del diritto della legge ordinaria statale; la legge regionale n. 7 del 2016 della Regione Siciliana, nel pieno rispetto dei principi fondamentali del decreto legislativo n. 81 del 2008, costituisce in Italia l'unico atto legislativo relativo ai contenuti della formazione inerente al settore della subacquea industriale, motivo per il quale la formazione che deve ricevere un lavoratore che effettua un'attività subacquea fuori dall'ambito portuale, affinché si ottemperi ai requisiti previsti dal suddetto decreto legislativo, non può fare riferimento al decreto ministeriale 13 gennaio 1979, che all'art. 2 specifica "I sommozzatori in servizio locale esercitano la loro attività entro l'ambito del porto", ma alla legge regionale siciliana n. 7 del 2016, all'interno della quale vengono definiti i livelli di addestramento e di qualifica, con percorsi formativi minimi, che garantiscono ai lavoratori un idoneo livello di esperienza volto alla tutela sia del datore di lavoro, in quanto



gli garantisce un livello "minimo" di competenza per operare in sicurezza, sia alle istituzioni che attualmente espongono i lavoratori del settore a gravi rischi, a causa delle diverse ordinanze emesse per que-

ste attività, dalle molteplici Capitanerie di porto sul territorio nazionale italiano non essendo ancora uniformati alla legge.

Questo è il motivo principale per cui diverse interrogazioni parlamentari sia alla

Camera dei Deputati sia al Senato, ma anche una Interpellanza presentata a Parlamento Siciliano (ARS), asseriscono che "...di conseguenza, attualmente, soltanto i lavoratori iscritti al repertorio telematico gestito dall'Assessorato per il lavoro della Regione Siciliana e in possesso della card di "commercial diver italiano" possono essere considerati idonei per effettuare un tipo di attività fuori dalle aree portuali..."

Una evoluzione/rivoluzione di un settore che ha aspettato ben 35 anni per avere una sua regolamentazione parlamentare, che stabilisce percorsi formativi idonei a svolgere in sicurezza questo tipo di attività, che coinvolge più di 6.000 aziende in tutto il territorio nazionale e circa 30.000 lavoratori, che operavano fino a ieri con scarse condizioni di sicurezza nei settori delle acque interne, inshore e offshore.

Una legge che finalmente dà il via all'inizio di un nuovo percorso, che permetterà a tutta l'Italia di rientrare a fare parte in questo settore ai livelli che le spettano di diritto, ma che sono stati negati negli anni per la mancanza di leggi e regole certe che finalmente hanno cominciato ad indicarci la strada maestra da seguire in questo settore. ●